



Bruxelles, 3 novembre 2022
(OR. en)

14306/22

AGRI 604
AGRIFIN 128
AGRIORG 116
AGRISTR 80
DELACTION 202

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	31 ottobre 2022
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2022) 7613 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 31.10.2022 che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2022/127 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2022) 7613 final.

All.: C(2022) 7613 final



Bruxelles, 31.10.2022
C(2022) 7613 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 31.10.2022

che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2022/127 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Il regolamento delegato (UE) 2022/1408 della Commissione¹ modifica il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune² al fine di autorizzare gli Stati membri a versare anticipi per quanto riguarda gli interventi di cui al titolo III, capo III, del regolamento (UE) 2021/2115 recante norme sul sostegno ai piani strategici nell'ambito della politica agricola comune³.

A norma dell'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2116, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati che integrino tale regolamento stabilendo le condizioni specifiche per il versamento degli anticipi al fine di garantire coerenza e non discriminazione.

Per garantire un uso adeguato degli anticipi in relazione ai fondi dell'Unione da parte dei beneficiari che attuano gli interventi di cui al titolo III, capo III, del regolamento (UE) 2021/2115, il versamento degli anticipi di cui all'articolo 44, paragrafo 3 bis, del regolamento (UE) 2021/2116 dovrebbe essere soggetto a condizioni specifiche sotto forma di percentuali massime della spesa prevista e all'obbligo per i beneficiari di costituire una cauzione. È pertanto opportuno modificare il regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione⁴ che integra il regolamento (UE) 2021/2116 conformemente all'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2116, al fine di stabilire le suddette condizioni specifiche e adeguare di conseguenza le disposizioni riguardanti le cauzioni.

Inoltre, per quanto riguarda i pagamenti degli aiuti nell'ambito dei programmi apicoli istituiti a norma dell'articolo 55 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli⁵, le attuali norme sul fatto generatore del tasso di cambio cessano di applicarsi alla fine del 2022. Per garantire continuità è opportuno modificare il regolamento (UE) 2022/127 al fine di mantenere come fatto generatore la data del 1° gennaio dell'anno in cui è effettuato il pagamento.

¹ Regolamento delegato (UE) 2022/1408 della Commissione, del 16 giugno 2022, che modifica il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il versamento di anticipi per determinati interventi e misure di sostegno di cui ai regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 216 del 19.8.2022, pag. 1).

² Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187).

³ Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1).

⁴ Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 95).

⁵ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

L'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/127 fa erroneamente riferimento all'articolo 27, anziché all'articolo 26 dello stesso. È pertanto opportuno correggere tale riferimento.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO DELEGATO

Le consultazioni, cui hanno partecipato esperti di tutti i 27 Stati membri, si sono svolte nell'ambito del gruppo di esperti istituito a norma del regolamento (UE) 2021/2116, in particolare nel corso delle riunioni del 15 febbraio, del 22 marzo e del 13 settembre 2022. Tali riunioni hanno consentito alla Commissione di presentare le sue idee sull'ambito di applicazione dell'atto delegato e sulle modifiche previste del regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione e hanno permesso uno scambio di opinioni con gli esperti. Dopo le quattro settimane di consultazione pubblica, la Commissione ha ricevuto tre osservazioni da parte di portatori di interessi e cittadini. Poiché tali osservazioni riguardano questioni di interpretazione giuridica, problemi già risolti nell'atto giuridico proposto o non considerati dal testo giuridico, l'atto delegato resta invariato.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Il presente atto delegato modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione inserendovi un capo aggiuntivo al fine di stabilire condizioni specifiche per gli anticipi di cui all'articolo 44, paragrafo 3 bis, del regolamento (UE) 2021/2116 e di adeguare le disposizioni riguardanti le cauzioni di cui al capo IV del predetto regolamento delegato. L'atto delegato modifica ulteriormente il regolamento (UE) 2022/127 al fine di mantenere l'attuale fatto generatore per i programmi apicali e correggere un riferimento incrociato errato.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 31.10.2022

che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2022/127 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013¹, in particolare l'articolo 44, paragrafo 5, l'articolo 64, paragrafo 3, lettera d), e l'articolo 94, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione² integra il regolamento (UE) 2021/2116 con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro.
- (2) Conformemente all'articolo 44, paragrafo 3 bis, del regolamento (UE) 2021/2116, gli Stati membri possono decidere di versare anticipi ai beneficiari per gli interventi di cui al titolo III, capo III, del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio³ e per le misure volte a regolare o sostenere i mercati agricoli. Al fine di garantire un versamento coerente e non discriminatorio degli anticipi e la tutela dei fondi dell'Unione, è opportuno stabilire condizioni specifiche per tale versamento di anticipi sotto forma di percentuali massime della spesa prevista e l'obbligo per i beneficiari di costituire una cauzione.
- (3) È inoltre opportuno adattare le disposizioni riguardanti le cauzioni di cui al capo IV del regolamento delegato (UE) 2022/127 per tener conto di tali condizioni specifiche.
- (4) All'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2022/127 il riferimento all'articolo 27 è errato e dovrebbe essere sostituito da un riferimento all'articolo 26 dello stesso.

¹ GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187.

² Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 95).

³ Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1).

- (5) Per quanto riguarda i pagamenti degli aiuti previsti nell'ambito dei programmi apicoli effettuati a norma dell'articolo 55 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ è opportuno garantire continuità mantenendo il fatto generatore del tasso di cambio attualmente applicabile.
- (6) È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2022/127,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2022/127

Il regolamento delegato (UE) 2022/127 è così modificato:

- (1) è inserito il seguente capo III bis:

"CAPO III bis

Condizioni specifiche per il versamento degli anticipi

Articolo 15 bis

Condizioni specifiche per il versamento degli anticipi di cui all'articolo 44, paragrafo 3 bis, del regolamento (UE) 2021/2116

1. Il pagamento degli anticipi di cui all'articolo 44, paragrafo 3 bis, del regolamento (UE) 2021/2116 non supera l'80 % della spesa prevista del programma operativo approvato o, se del caso, degli interventi di cui agli articoli 55 e 58 del regolamento (UE) 2021/2115.
2. Il versamento degli anticipi di cui al paragrafo 1 è subordinato alla costituzione di una cauzione pari almeno all'importo dell'anticipo.";

- (2) L'articolo 27 è sostituito dal seguente:

"Articolo 27

Ambito di applicazione

La presente sezione si applica ogniqualvolta una normativa specifica dell'Unione preveda la possibilità di versare in anticipo un determinato importo prima che sia stato adempiuto l'obbligo previsto per l'ottenimento di un aiuto o di un beneficio.";

⁴ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

(3) all'articolo 28 è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

"1 bis. La domanda di svincolo della cauzione relativa al versamento degli anticipi è corredata dei documenti giustificativi comprovanti il diritto all'attribuzione definitiva dell'importo concesso o il rimborso dell'importo concesso, maggiorato di qualsiasi aggiunta prevista dalle norme specifiche dell'Unione.";

(4) è inserito il seguente articolo 31 bis:

"Articolo 31 bis

Programmi apicoli

Per gli importi pagati nell'ambito dei programmi apicoli a norma dell'articolo 55 del regolamento (UE) 1308/2013, il fatto generatore del tasso di cambio è il 1° gennaio dell'anno in cui è effettuato il pagamento."

Articolo 2

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2022/127

All'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2022/127, il primo comma, è sostituito dal seguente:

"4. In caso di adempimento di un obbligo entro i termini prescritti, ma ove sia previsto un termine per la presentazione della relativa prova, la cauzione che garantisce tale obbligo è incamerata per ogni giorno di calendario di superamento di tale termine in base alla formula $0,2/\text{termine prescritto in giorni}$ e tenendo conto dell'articolo 26."

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31.10.2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN